



AIDA SCUOLE

Associazione Italiana Direttori Amministrativi delle Scuole

Codice Fiscale: 90110580728 - Email: presidente@dsga-aida.it PEC: dsga-aida@pec.it Tel: 347-7299437

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

segreteria.ministro@istruzione.it

segreteria.cdg@istruzione.it

Al Gabinetto del Ministro dell'Istruzione e del Merito

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione:

dpit@postacert.istruzione.it

Al Dipartimento per la programmazione e la gestione

[delle risorse umane, finanziarie e strumentali:](#)

dppr@postacert.istruzione.it

D.g. per le risorse umane e finanziarie:

dgruf@postacert.istruzione.it

D.g. per il personale scolastico:

dgpersonelescuola@postacert.istruzione.it

Al Presidente ARAN

Dott. Antonio Naddeo

protocollo@pec.aranagenzia.it

presidenza@aranagenzia.it

Alle OO.SS.

organizzazione@flcgil.it;

uilscuola@uilscuola.it;

cisl.scuola@cisl.it;

info@snals.it;

segreterianazionale@unams-scuola.it;


segreteria@anief.net;

**Oggetto: LE CRITICITA' DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA PREVISTO
DAL CCNL 2019-2021: UN CONTRATTO CON DIECI PESI E QUINDICI MISURE**

In data 14 luglio 2023 è stata firmata l'ipotesi di contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA per il periodo 2019-2021.

Come avevamo preannunciato, le "voci di corridoio" sono diventate purtroppo una triste realtà. Viene confermato, infatti, nel nuovo ordinamento del personale ATA, il modello delle funzioni locali, ma con delle varianti assolutamente distorsive e soprattutto con disparità all'interno dello stesso Comparto Istruzione e Ricerca.

Nel dettaglio è previsto quanto segue:



Come si evince dall'ipotesi contrattuale siglata, nell'ambito dei nuovi ordinamenti si rilevano numerose criticità e squilibri nella rielaborazione delle figure professionali, che di seguito si espongono.

Per quanto riguarda l'area dei collaboratori scolastici viene prevista, al posto della figura collaboratore scolastico AS, quella degli operatori con "funzioni ulteriori", che svolge "attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità e supporto ai servizi amministrativi e tecnici".

In realtà questi ruoli erano già ricoperti da detto personale con attribuzione di funzioni aggiuntive pagate dal FIS o con il riconoscimento delle "posizioni economiche". Non si comprende la ragione e la necessità della divisione dell'area dei collaboratori e degli operatori, chiamati, per lo più, all'assolvimento delle medesime funzioni (?!?).

Nulla, di sostanziale (purtroppo, sic!) cambia per l'area degli assistenti. Fatto salvo quanto previsto per gli assistenti tecnici, il cui profilo sostanzialmente non è mutato nel tempo. Era invece necessario e doveroso intervenire sugli assistenti amministrativi: dove si denuncia una anacronistica definizione sostanzialmente uguale a quella del lontano CCNL del 2003. L'ipotesi del nuovo CCNL non dà giustizia al personale amministrativo che nella realtà svolge mansioni di concetto già di livello superiore all'attuale inquadramento e non meramente esecutive (vedi gestione delle pratiche di pensione e TFR, in alcune regioni anche di TFS (di competenza degli UU.SS.RR.) gestione delle procedure di acquisto anche complesse su MEPA, gestione delle procedure in ANAC, ricostruzioni di carriera tra cui anche quelle derivanti da sentenza, riconoscimenti da sentenza della retribuzione professionale docenti e CIA, e così via).

AIDA SCUOLE aveva più volte segnalato la necessità di intervento sulla selezione per l'accesso dell'area degli Assistenti, il cui titolo di accesso previsto si attesta al diploma di scuola secondaria di secondo grado mentre, recita l'ipotesi, ha "responsabilità diretta della tenuta dell'archivio" (tra l'altro ora digitale, sic!)

L'area più critica è quella in cui viene collocato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con gli assistenti amministrativi svolgenti la funzione di DSGA. Si attua, nella sostanza l'unificazione delle attuali aree D e C (quest'ultima mai istituita sino ad ora) in un'unica area dei "funzionari ed elevata qualificazione" in cui andrebbero a confluire gli attuali DSGA, con incarico di elevata Qualificazione ed i funzionari, ora assistenti amministrativi facenti funzione, inquadrati nell'area B.

E' previsto in particolare che a questi ultimi siano attribuiti incarichi triennali, che non possono essere rifiutati, analogamente a quanto accade per i Dirigenti della Pubblica Amministrazione (!?). L'ipotesi prevede che gli attuali DSGA saranno titolari di un incarico EQ (triennale) ma "garantito" fino al pensionamento (perdendo in tal modo la "Direzione" scolastica!).

Il DSGA viene declassato da figura apicale (seconda nella Scuola) a mero funzionario e la prova è rinvenibile dalla lettura della declaratoria di cui all'allegato A dell'ipotesi siglata, in cui il titolo di accesso, diviene Laurea (triennale (!) o magistrale) in giurisprudenza (la quale non prevede la triennialità, sic!), in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale". E' bene ricordare che se oggi per accedere al profilo di DSGA, è previsto la laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche, con la firma di questo contratto non sarà più così.

Nei fatti, dalla lettura coordinata dei nuovi profili dei funzionari e delle elevate qualificazioni con i titoli di accesso richiesti si è attuato, da un lato, un declassamento dell'attuale DSGA, con posizione ricopribile anche con laurea triennale (necessaria e sufficiente) e dall'altro, vengono richieste maggiori responsabilità, ex art. 55 della stessa ipotesi siglata, la quale precisa che la posizione del DSGA abbia tra l'altro "autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e curandone l'organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili", adempimenti tipici richiesti ad un Dirigente della PA.


Tutto ciò quando l'atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rinnovo contrattuale 2019-2021 all'art. 3.5 al terzo paragrafo prevedeva "Nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell'ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale DSGA". Dalla lettura di questa ipotesi, invece, ci si accorge che quanto indicato nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento proprio alla valorizzazione della figura del DSGA sia stato ampiamente non rispettato.

Valorizzare non significa creare scorciatoie ed illudere i lavoratori della scuola, né individuare titoli di studio inferiore per l'accesso alla posizione: Aida non ritiene ciò possibile, ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, si ritiene debba essere adeguatamente informato di cosa sta accadendo.

Valorizzare significa, invece, riconoscere al DSGA il ruolo, la professionalità e l'impegno, riconoscere l'attribuzione dell'elevata professionalità, spettante di diritto a questa categoria professionale.

In sostanza e' una ipotesi contrattuale che evidentemente genera nell'ambito dello stesso comparto disparità di trattamento per figure svolgenti analoghe funzioni.

Ci si chiede, infatti, perché nella sezione AFAM, è stato possibile creare l'area dei Funzionari separata dall'area dell'Elevate Qualificazioni, come segue:



Nel nuovo ordinamento AFAM, difatti, sono state tenute separate le Elevate Qualificazioni da quelle dei Funzionari. Nei fatti è stata mantenuta anche giusta distinzione tra le aree, mantenendo inalterata la modalità di accesso (laurea magistrale o specialistica per l'area delle elevate qualificazioni e laurea triennale per i funzionari).

Inoltre, dalla lettura del contratto relativa alla sezione AFAM non è previsto un incarico triennale come per la scuola.

Viene, inoltre, introdotta per il DSGA la responsabilità di risultato, senza la previsione di adeguata retribuzione. Difatti, l'art. 159 c. 6 del contratto, proprio per la sezione AFAM, prevede un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, da erogare per 12 mensilità, compreso tra un minimo di 5.000 euro – che costituisce la parte fissa – ed un massimo di 15.000 euro, mentre per il DSGA, se si prevede una indennità di direzione parte variabile di circa 4000/5000 euro annui lordi.

Eppure nell'art. 4 dell'ipotesi, al comma 2, è riportato che “si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività”.

Aida non ravvede miglioramento alcuno, né tantomeno la valorizzazione auspicata dallo stesso Ministro dell'Istruzione e del Merito.

Con la firma di questo Contratto ci si assumerà la responsabilità diretta delle disfunzioni che si genereranno nelle segreterie scolastiche e del caos che si creerà nel funzionamento delle scuole.

Non si può rimanere a guardare.

Roma, 20 luglio 2023

AIDA Scuole
Il Presidente
Giuliana Sannito